

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA “DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE

FAQ DEL 10.07.2025

Domanda n. 17

Relativamente al paragrafo 6 dell'avviso Requisiti di partecipazione e in particolare 6, b), b1 *iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. L'Amministrazione potrà ammettere candidature da Enti che siano in attesa di riscontro della domanda di iscrizione al Registro RUNTS o non ancora iscritti fermo restando che in fase di convenzionamento sarà da attuarsi con ETS iscritti al RUNTS, come previsto dal Codice del Terzo Settore.*

Oltre al soggetto capofila, **tutti gli enti del partenariato debbono possedere questa specifica?**

Risposta: Come indicato dall'art. 6 *“Poichè è prevista la sola partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti.”*

Si specifica, inoltre, che (ai sensi dell'art. 102, c. 2, D.Lgs. 117/2017; del Titolo X, D.Lgs. 117/2017; della Nota MLPS n. 5941/2022; della Decisione UE del 6/11/2023 – pubblicata il 7/3/2024) per gli Enti iscritti al Registro ONLUS il termine ultimo per l'iscrizione al RUNTS è fissato al 7 marzo 2026. Pertanto ai fini del presente Avviso costituisce requisito di ammissibilità anche l'iscrizione al Registro ONLUS.

Domanda n. 18

Nel caso della Sezione 2 , considerato che il Regolamento n. 397 del Comune di Torino prevede la possibilità di scomputare dal canone di concessione gli interventi di riqualificazione effettuati dal soggetto assegnatario, è confermato che i lavori di recupero e valorizzazione degli spazi potranno essere portati in detrazione dal canone annuo, previa approvazione e rendicontazione degli stessi secondo le procedure previste?

Risposta: No ai sensi della Delibera della Giunta n. 365/2025 che recita:”*Per quanto concerne la progettualità relativa alla Sezione 2, prevista all'interno delle contigue Arcate individuate ai numeri 14, 16, 18 e 20, le stesse saranno messe a disposizione per un periodo di dieci anni, salvo rinnovo, con applicazione di un canone annuo quantificato dal competente Ufficio in euro 39.940,00, importo che non potrà essere oggetto di riduzioni”.*

Domanda n. 19

Per la linea 1 viene indicata nell'avviso la decorrenza del progetto in data 13/06/2025. Per quanto concerne la sezione 2 occorre seguire questo criterio temporale oppure si possono indicare altre date di avvio previste? Ci sono indicazioni specifiche su questo?

Risposta: La sezione 2, ancorchè interconnessa con la Sezione 1, non osserva le stesse scansioni temporali.

Domanda n. 20

Sempre per la sezione 2, nell'allegato F, viene richiesto: indicare sinteticamente nella tabella sottostante le date di inizio e fine delle singole attività descritte nella Proposta progettuale. Rispetto a questa indicazione, il cronoprogramma riguarda i dieci anni di concessione oppure

ci sono altre indicazioni temporali di sviluppo? Quale deve essere il grado di dettaglio del cronoprogramma?

Risposta: Il cronoprogramma è riferito ai primi 3 anni.